



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

III  
0

SI COMUNICA A:

Avv. GENNARI ANTONIO - *Brasin del 981790*  
VIA G. DA VERRAZZANO, 8/1  
MESTRE  
Fax

Sez/Coll. LA - C/O Tribunale ordinario di Venezia  
Comunicazione di cancelleria  
Tipo proced. Lavoro  
Numero di ruolo generale: 1874/2010  
Giudice: BORTOLARO MARGHERITA  
Data prossima udienza: Ore:

Parti del procedimento

PIOVESAN LAURA + SO.  
Avv. GENNARI ANTONIO  
IL GUERNIERO SCARL  
Avv. VANCICH GIANFRANCO  
PRODEST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.  
Avv. VANCICH GIANFRANCO

Oggetto: Scioglimento di riserva  
Tetto comunicazioni  
Vedi allegato

VENEZIA 11/08/2010

IL CANCELLIERE  
*L. W. [Signature]*  
(*Extra Notizie*)

041-5497344  
041-5497276  
041-952209  
041-4176531

PROC. n. 1674/2010 RG EX ART. 689/12 C.P.C. tra Pavesan Laura + 39 c/ Il Guerriero scrl + 3  
 R.G.L.

- visti gli atti e a scoglimento della riserva formulata all'udienza 10.8.2010;  
 ritenuto che l'istanza ex art. 689/12 c.p.c. per l'attuazione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. datata 9-10.3.2010, confermata dal Collegio in sede di reclamo, vada accolta in quanto:
- va premessa la pacifica possibilità di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. anche rispetto al rapporto di lavoro, come da giurisprudenza sia risalente che recente (v. per tutta Cass. n. 27841 del 30.12.2009; n. 15913 del 14.8.2004);
  - con l'ordinanza 9/10.3.2010 è stato così disposto: "ordina a Il Guerriero scrl e a Pavesan Società Cooperative s.r.l., ognuna per la parte di propria competenza, l'immediata assunzione dei ricorrenti con il livello e gli orari di lavoro che gli stessi avevano in precedenza nel medesimo appalto sino al 30.11.2009";
  - è pacifico - sia per il tenore del provvedimento, che, a monte, in ragione di ratio e funzione del rimedio contrattuale azionato (assunzione ex art. 4 Ccnl Multicervizi) - che alle cooperative convenute è stato ordinato di assumere i ricorrenti assegnandoli all'appalto presso l'Università Cà Foscari di Venezia;
  - l'ordine in tali termini non è stato, ad avviso di questo Giudicante, puntualmente eseguito; ed infatti nella missiva 3 maggio 2010 (doc. 1 conv.) è stata a chiaro lettere indicata l'impossibilità di utilizzo dei ricorrenti presso l'appalto dell'Università Cà Foscari in quanto già a pieno organico ed è stato preannunciato l'immediato "trasferimento" presso cantieri in provincia di Milano, salvo il rispetto della tempistica prevista dal Ccnl;
  - negli stessi termini al punto 4) della missiva 20.5.2010 sub "luogo di lavoro" è indicato che "Pur costituendosi il rapporto contrattuale in Venezia, si comunica il trasferimento in provincia di Milano nei termini previsti dal contratto collettivo di lavoro, stante l'inesistenza nella nostra organizzazione di mansioni che possano essere assegnate in provincia di Venezia" (doc. 7 conv.);
  - ebbene, l'espresso riferimento, in entrambe le missive, da un lato alla totale inesistenza di mansioni da assegnare in Venezia, dall'altro al differimento dell'assegnazione a Milano unicamente in funzione dell'osservanza della tempistica prevista dal contratto collettivo per il trasferimento, pari a giorni 30 di preavviso, rende evidente che in realtà e nella sostanza ai lavoratori è stata proposta l'assunzione con assegnazione effettiva a Milano, non a Venezia;
  - l'evidenza è data dal fatto che il trasferimento consiste per sua natura nel "mutamento" della sede di lavoro e presuppone dunque, appunto per sua natura, stante il concetto stesso di mutamento/trasferimento, che venga modificata l'originaria effettiva sede di lavoro e ciò può legittimamente avvenire ex art. 2103 c.c. solo in presenza di sopravvenuta esigenza tecnico produttiva ed organizzativa; invece nel nostro caso, nell'ottica datoriale, in senso contrario rispetto a quanto statuito da questo Tribunale nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. in questione, la sede originaria non può essere l'appalto presso l'Università Cà Foscari di Venezia per inesistenza in tale luogo di mansioni

da assegnare e ciò non tanto per ragioni sopravvenute rispetto al momento di costituzione del rapporto, bensì per ragioni esistenti ab origine;

Milano non è stata dunque in realtà indicata quale mero luogo di un preannunciato possibile trasferimento in senso proprio, bensì quale effettiva sede iniziale di assegnazione; ovvero, in ogni caso, attesa le espressioni usate nelle succitate missive 3 e 20 maggio 2010, le proposte di assunzione sono state formulate in modo da poter essere intesa in tal senso dai lavoratori, che dunque non vi hanno aderito proprio nel timore che accettandole avrebbero di fatto anche accettato di essere assegnati a Milano, con il rischio dunque di vedersi poi opposta un' implicita rinuncia a contestare il successivo formale provvedimento di trasferimento;

> le proposte di assunzione come formulate non possono, dunque, ritenersi conformi all' ordine del Tribunale in quanto hanno ad oggetto nella sostanza una sede di lavoro diversa da quella prescritta (Milano anziché Venezia/appalto Cà Foscari);

Visto l' art. 682/ 12 c.p.c.

p.q.m.

1. dispone che le cooperative convenute diano attuazione all' ordine di assunzione di cui al provvedimento 9-10.3.2010 di questo Tribunale iscrivendo i lavoratori a libro unico, facendo loro svolgere, nell' appalto presso l'Università Cà Foscari di Venezia, mansioni corrispondenti al livello e con gli orari di lavoro che gli stessi avevano in precedenza nel medesimo appalto sino al 30.11.2009, rilasciando ogni documentazione utile (passa, cartellino, ecc.) per l'accesso al posto di lavoro, compensando loro le distribuzioni indicate a pagg. 8 e 9 del ricorso, facendo loro esercitare ogni diritto, anche sindacale, derivante dal rapporto di lavoro;
2. condanna le medesime cooperative convenute alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00.

Si comunichi.

Venezia, 11.8.2010.

Il GI.

dr.ssa Margherita Bortoloso

IL CANCELLIERE DE  
(Piazzà Blacosa)  
Piazzà Blacosa

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
DEPOSITATO  
Venezia, 11 AGO 2010

Il CANCELLIERE  
(Piazzà Blacosa)

